



Città di Ragusa

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI IN
ATTUAZIONE DELL'ART.13 DELLA LEGGE 27-12-2002 N.289**

(Delibera consiliare n. 19 del 26 -3 – 2003)

Art.1

"Ambito di applicazione"

1) Con il presente regolamento il Comune di Ragusa in attuazione dell'art.13 della Legge n.289 del 27/12/02 disciplina la definizione dei rapporti tributari pendenti al fine di sanare le posizioni debitorie dei contribuenti in materia di:

- Imposta Comunale sugli Immobili
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Imposta sulla Pubblicità
- Tassa rifiuti Solidi Urbani

2) Possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari pendenti per i quali non è stato emesso atto impositivo.

3) Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento.

4) Possono formare oggetto di definizione agevolata gli atti impositivi che al 1° gennaio 2003 non sono divenuti definitivi perché ancora soggetti ad impugnativa ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 21/12/92 n.546 e quelli notificati dal 1° gennaio 2003 ancorché divenuti definitivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento

5) Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che sono divenuti definitivi (fatto salvo quanto stabilito al comma precedente) e quelli in relazione ai quali è già avvenuto il pagamento delle somme oggetto degli stessi.

6) Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie pendenti presso le Commissioni Tributarie e i carichi tributari iscritti a ruolo e quelli iscritti a ruolo per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

CAPO I

Art.2

"Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili."

I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs. n.504 del 1992, e non hanno versato l'imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.504 possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998 - 1999 - 2000-- 2001, con il versamento delle somme dovute a titolo di imposta con esclusione di interessi e sanzioni.

I soggetti passivi dell'imposta Comunale sugli immobili che alla data del 31/12/2002 hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs.n.504/92 con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno

versato la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998 - 1999 - 2000 - 2001, con il versamento delle somme dovute a titolo di imposta con esclusione di interessi e sanzioni sopra indicati anche l'indicazione dei dati relativi alla occupazione non dichiarata o dichiarata in maniera infedele.

5) L'istanza di definizione agevolata sana soltanto i rapporti tributar! non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e non anche l'aspetto autorizzatorio della occupazione, compresi i passi carrabili.

Art.4

"Definizione agevolata dei rapporti tributar! non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità."

1) I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che alla data del 31/12/02 non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.8, comma 1 e 2, del D.Lgs. n.507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo o non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggior imposta ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento di cui all'art.10 comma 1 del D.Lgs. n.507/93 possono definire i rapporti tributar! relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento, di una somma pari all'imposta dovuta con esclusione di interessi e sanzioni.

2) I soggetti passivi dell'imposta sulla pubblicità che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione indicata al comma 1, non hanno seguito in tutto o in parte i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati avvisi di liquidazione previsti dall'art. O del D.Lgs. n.507/93, possono sanare gli insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento della somma pari alla sola imposta con esclusione di interessi e sanzioni.

3) Per poter usufruire della agevolazione di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributar! e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relative ad entrambe le annualità 2001 e 2002.

4) L'istanza di definizione agevolata deve contenere la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione agevolata. Nell'ipotesi di definizione per omessa dichiarazione oppure per infedele dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 oltre alle indicazioni sopra citate l'istanza deve contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata o dichiarata in modo infedele.

5) L'istanza di definizione agevolata sana soltanto i rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità e non anche l'installazione abusiva di impianti pubblicitari.

Art.5

"Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia per la Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani."

- 1) I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che alla data del 31/12/2002 non hanno presentato la denuncia prevista dell'art.70 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.507/93 e non hanno versato la tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.71 del citato decreto, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998,1999,2000,2001 e 2002.
- 2) I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che hanno presentato la denuncia, citata al comma 1, con dati infedeli incidenti sull'ammontare della tassa e non hanno pagato la diversa maggior imposta ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento di cui all'art.71 D.Lgs. n.507, possono definire le annualità 1999, 2000, 2001 e 2002.
- 3) Per usufruire della definizione agevolata di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità condonabili indicate ai commi 1 e 2.
- 4) L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non dichiarate o dichiarate in maniera infedele. Le somme dovute a titolo della sola tassa (con addizionale ECA, MECA e tributo provinciale) con esclusione degli interessi e sanzioni, scaturenti dai dati contenuti nell'istanza di definizione agevolata saranno iscritte a ruolo dal Comune in n. 2 rate.

CAPO II

Art. 6

"Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, tassa sulla pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani."

- 1) Gli atti di accertamento di ufficio, di accertamento in rettifica, gli avvisi di liquidazione notificati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di imposta di pubblicità, di tasse per i rifiuti solidi urbani non divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2003 perché ancora soggetti ad impugnativa ai sensi dell'art.21 D.Lgs 21/12/92 n.546 e quelli notificati dal 1° gennaio 2003 ancorché divenuti definitivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, possono essere definiti con il pagamento del solo tributo dovuto senza interessi e sanzioni.
- 2) Ai fini della definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo. Nell'istanza dovranno essere indicati i dati dell'atto impositivo notificato con le somme dovute e le somme versate a titolo di tributo, allegando attestazione in originale all'istanza stessa. Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani la somma dovuta a titolo di tassa per la definizione agevolata sarà iscritta a ruolo a cura dell'ufficio tributi.

CAPO III

Art.7

"Perfezionamento - modalità di pagamento - rigetto dell'istanza."

- 1) La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata entro il termini di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune ad eccezione di quella per tassa per i rifiuti solidi urbani che si perfezionerà con il pagamento di quanto iscritto a ruolo dall'ufficio.
- 2) Se l'importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata, ad esclusione della tassa sullo smaltimento rifiuti solidi urbani, è superiore ad €. 1.000,00 per le persone fisiche, o ad €. 3.000,00 per le persone giuridiche, gli importi possono essere versati, a richiesta, in n.5 rate di pari importo con cadenza bimestrale. La prima rata va versata entro il termine di presentazione della istanza di definizione agevolata. Per le rate successive alla prima gli importi vanno maggiorati degli interessi legali. In questa ipotesi il versamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima non versate saranno rimosse coattivamente a mezzo ruolo con gli interessi legali e la sanzione del 30% sulle somme non versate.
Nell'istanza di definizione agevolata dovrà essere indicata la somma dovuta, l'ammontare della prima rata, gli estremi del versamento della prima rata con l'allegato bollettino di versamento in originale, il numero di rate successive e i relativi importi. I contribuenti che si avvalgono della rateazione dovranno inviare al Comune nota con gli estremi del versamento di ciascuna rata eseguito e con allegato il bollettino di versamento in originale.
- 3) Senza il pagamento di quanto dovuto nel caso di pagamento in un'unica soluzione o della prima rata, nel caso di pagamento rateizzato, l'istanza per la definizione agevolata è priva di effetti.
- 4) L'istanza di definizione agevolata in ogni caso non è titolo di rimborso per somme già versate.

Art.8

"Rigetto delle istanze di definizione agevolata."

- 1) Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nell'istanza di definizione agevolata e in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, a rigettare l'istanza riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative in relazione ai singoli tributi.
- 2) Nel caso in cui l'insufficienza del versamento per la definizione sia dovuto a mero errore di calcolo, è consentita la regolarizzazione del pagamento entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della relativa comunicazione che sarà inviata all'interessato dall'ufficio a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
In mancanza, se trattasi di versamento in unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.